



Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. V -
prot. 8962 Roma, 5 ottobre 2010

**Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi**

OGGETTO: mobilità professionale personale ATA (ex art 1, comma 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008)

Con ordinanza 29 settembre 2010 n. 4232 il T.A.R. del Lazio, III Sezione bis, ha respinto la domanda di sospensiva degli effetti del decreto 28 gennaio 2010, n. 979, di questa Direzione generale, relativo alla indizione delle procedure per la mobilità professionale del personale ATA, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009.

Di conseguenza, si comunica la rimozione della condizione sospensiva resa nota con protocollo 6593 del 9 luglio 2010.

Le SS.LL., pertanto, procederanno, con la massima tempestività, alla pubblicazione di rito delle graduatorie provvisorie e definitive, secondo le modalità indicate all'articolo 9 del CCNI/2009, in modo da poter disporre le consequenziali nomine entro la fine del corrente mese di ottobre.

In allegato alla presente viene trasmesso l'elenco nel quale sono indicate, per provincia e per profilo professionale, il numero di nomine da effettuare a favore degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie definitive.

Si pone in evidenza che per effetto delle disposizioni contenute nel CCNI 3 dicembre 2009 e del decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, le disponibilità verso i profili dell'area "B" (assistente amministrativo e assistente tecnico) corrispondono al quaranta per cento della somma delle immissioni in ruolo autorizzate per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. V -

L'applicazione di tale aliquota percentuale ed il rispetto complessivo del tetto dei posti, non ha escluso i necessari, fisiologici arrotondamenti, per eccesso e per difetto.

Il rispetto di tale equilibrio complessivo comporta, oggi, la possibilità di ripartire i posti con criteri di maggior dettaglio. Per tale motivo, gli odierni elenchi modificano ed integrano quelli già trasmessi alle SS.LL. con la nota 7701 del 25 agosto c.a. concernente le modalità da adottare per il conferimento delle nomine “...fino all'arrivo dell'avente diritto...” (articolo 40, comma 9, legge 449/97).

Per il profilo professionale dei DSGA le disponibilità complessive per la mobilità professionale dei due anni scolastici di riferimento (2009/2010 e 2010/2011), ammontano a 450 posti. In applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002, peraltro richiamate all'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, detta consistenza risulta identica al contingente di posti di cui al bando di concorso pubblico citato all'articolo 2.2. del decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979.

La ripartizione tra province, sia del concorso pubblico sia della mobilità professionale, è stata effettuata in rapporto al contingente delle disponibilità, determinate all'atto della predisposizione del bando di concorso.

I contratti di lavoro a tempo indeterminato devono essere stipulati utilizzando gli appositi schemi di contratto, resi disponibili mediante le pertinenti funzioni informatiche del SIDI.

Qualora la nomina non si renda possibile per esaurimento della graduatoria ovvero per assenza del corrispondente numero di posti vacanti e disponibili in organico di diritto, la disponibilità confluisce nell'altro profilo professionale della medesima area.

Se tale impossibilità perdura, la nomina viene effettuata in altra provincia della medesima regione, a favore del profilo professionale per il quale, dal citato elenco, risulti l'aliquota percentuale di maggiore disponibilità.

Per l'area “D” l'accennata compensazione avviene, sempre nella medesima regione, a livello esclusivamente interprovinciale.

Delle avvenute ripartizioni risulterà necessario cortese cenno di notifica a questo Ministero.

La stipula dei contratti a tempo indeterminato, per il conferimento della mobilità professionale, resta comunque subordinata alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell'organico di diritto provinciale.

Per la mobilità professionale nell'area “D” la nomina è condizionata dagli accantonamenti da prevedere per una analoga consistenza di posti, destinata al pubblico concorso di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale 979/2010 nonché dall'eventuale decremento delle sedi scolastiche, conseguente al piano di dimensionamento di cui al Regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica, approvato con DPR 20 marzo 2009, n. 81.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. V -

Le presenti nomine vengono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. L'assunzione in servizio deve, comunque, avvenire entro cinque giorni dalla stipula del contratto, salvo le prescritte deroghe di legge.

Il periodo di prova viene effettuato secondo le modalità espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Per i DSGA lo schema di contratto riporta la motivazione per effetto della quale non è previsto ulteriore corso di formazione, rispetto alle attività connesse alla procedura della mobilità professionale.

Al personale beneficiario della mobilità deve essere assegnata, per il corrente anno scolastico, la sede *provvisoria* di servizio utilizzando, ovviamente, quelle disponibili sino alla conclusione del corrente anno scolastico. La sede definitiva viene attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all'anno scolastico 2011/2012.

Al personale che presti servizio nel profilo professionale di DSGA per effetto dell'articolo 11bis, commi 1, 2 e 3, del CCNI 15 luglio 2010 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, viene assegnata, quale sede provvisoria, la medesima sede di attuale servizio in qualità di DSGA, semprechè la medesima risulti disponibile per l'intero anno scolastico.

Analogamente, il collaboratore scolastico che stia già prestando servizio in profili professionali dell'area B, ottiene la medesima sede di servizio quale sede provvisoria per la nuova immissione in ruolo.

Nel pregare le SS.LL. di fornire tempestiva comunicazione ad avvenuta pubblicazione delle graduatorie, sia di quelle provvisorie sia delle definitive, si ritiene opportuno evidenziare che le esigenze di speditezza delle nomine devono, comunque, essere subordinate alla conclusione dell'accertamento, con idonea certificazione, della rispondenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda rispetto a quelli realmente posseduti. Ciò in quanto il venir meno di tale condizione comporta la nullità del contratto di lavoro, ferme restando le conseguenze di carattere penale, civile e amministrativo.

Con nota di imminente diramazione saranno disciplinate le modalità relative alla individuazione delle sedi da considerare disponibili nonchè alla gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato, connessi alla mobilità professionale in argomento.

Si ringrazia.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta